

Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

DISCIPLINARE DI GARA CIG 9489443816

Lavori di manutenzione straordinaria con restauro relativi alla Corte di via Libia 29-51 in Bologna -
Lotto 3053-2/PN.

CIG 9489443816

CUP G39J21022650002

1. PREMESSE - INFORMAZIONI GENERALI

Con Ordinanza presidenziale in data 04 novembre 2022 n. progressivo 31 l'Azienda Casa della Provincia di Bologna ha disposto di procedere all'indizione di una procedura aperta telematica per l'affidamento di un intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico del fabbricato sito in Imola via Galilei, n. 1-3-5-7.

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Bologna – Servizio Affari generali – Ufficio contratti e organi sociali.

Si precisa che l'appalto è composto da:

- Un I° stralcio di opere già interamente finanziate che verranno immediatamente consegnate all'aggiudicatario per l'avvio dei lavori;
- Un II° stralcio di opere, al momento in attesa di finanziamento, che Acer si riserva di affidare, in tutto o in parte, al medesimo aggiudicatario, allorquando si reperiranno le ulteriori risorse finanziarie necessarie.

Pertanto l'importo sotto indicato è comprensivo dei due stralci e la qualificazione, ai fini della partecipazione alla gara, è richiesta su tale importo complessivo.

Importo complessivo appalto: euro **16.015.058,24** (Iva 10% esclusa) di cui

- euro 15.053.677,23 per lavori, soggetti a ribasso
- euro 961.381,01 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Importo I° stralcio: euro 11.194.890,00 di cui

- euro 10.491.600,89 per lavori, soggetti a ribasso d'asta
- euro 703.289,11 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Importo II° stralcio: euro 4.820.168,24 di cui

- euro 4.562.076,34 per lavori, soggetti a ribasso d'asta
- euro 258.091,90 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

I costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 ammontano a:

- Relativamente al I° stralcio: € 4.567.923,05
- Relativamente al II° stralcio a completamento: € 1.966.804,29

Dati e nomenclature identificativi dell'appalto: CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti):
CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo: atto del Dirigente Servizio Tecnico con protocollo n. 63 del 29.09.2022.

Provvedimento di approvazione dei quadri tecnici economici: atto del Dirigente Servizio Tecnico con protocollo n. 67 del 04.11.2022.

Responsabile del procedimento: ing. Antonio Frighi (recapito PEC: info.acerbologna@registerpec.it, indirizzo postale: Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna).

Direttore dei lavori: Arch. Germano Severini

Affidatari di incarichi nell'ambito del progetto posto a base della presente gara (indicazione ai sensi dell'art. 24 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016): progettista dell'opera e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è l'ing. Nicola Leone dello studio Sidel Ingegneria S.r.l.

Approccio metodologico BIM: si precisa che, come introdotto dal D.M. n. 312/2021 " *metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture*", gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti obbligatoriamente all'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'art. 23, comma 1 lettera h) del D.lgs. 50/16. Pertanto l'esecuzione dei lavori dovrà essere accompagnata da un'Offerta di Gestione Informativa compilata secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Informativo allegato al presente disciplinare.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'appalto è interamente disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La presente procedura è svolta, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

3. ACCESSO E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SATER

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel

presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

1. il bando GUUE e il bando GURI
2. il presente disciplinare di gara;
3. l'allegato A "domanda di partecipazione e dichiarazioni";
4. l'allegato "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica";
5. DGUE editabile;
6. gli elaborati grafici e tecnici di gara;
7. lo schema di contratto e le clausole generali allegato al contratto.
8. allegato offerta tempo
9. Capitolato Informativo

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, i chiarimenti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente per via telematica e quindi attraverso il SATER, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2022.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme. ACER, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile entro 6 giorni dal termine di scadenza dell'offerta.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno caricate in forma anonima sul sistema e rese consultabili da tutti i partecipanti alla procedura.

Tutte le comunicazioni tra ACER e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC che il concorrente ha indicato in fase di registrazione

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate ad ACER.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice
- Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara (vedi nominativi indicati nella premessa) non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si precisa che Acer ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere di natura edile ed impiantistica, anche di elevata complessità che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO A BASE DI GARA

La gara non prevede una suddivisione in lotti funzionali, ex art. 51 del codice, essendosi valutato che il lotto unico assicura un miglior coordinamento ed una più efficace programmazione delle lavorazioni.

L'intervento dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara allegati che con il presentare offerta vengono integralmente accettati dal concorrente e costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

Importo complessivo appalto: euro **16.015.058,24** (Iva 10% esclusa) di cui

- euro 15.053.677,23 per lavori, soggetti a ribasso
- euro 961.381,01 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Capacità economica finanziaria e tecnica: certificato SOA in corso di validità con qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative all'appalto – ai sensi dei disposti di cui all'art. 3 lett. oobis ed ooter del D.lgs. n. 50/2016:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	VI	8.422.087,32	Prevalente subappaltabile max 49,99%
Impianti tecnologici	OG11	IV bis	3.504.292,36	qualificazione obbligatoria s.i.o.s. > 10%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	IV	1.967.421,24	qualificazione non obbligatoria
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	OS7	III BIS	1.497.845,68	qualificazione non obbligatoria
Impianti elettromeccanici trasportatori	OS4	II	325.352,40	qualificazione obbligatoria s.i.o.s. < 10%
Strutture in legno	OS32	I	298.059,24	s.i.o.s. < 10% qualificazione non obbligatoria
<u>TOTALE APPALTO (I° e II° stralcio)</u>			16.015.058,24	

Per l'ammissione alla gara al concorrente, fermo restando quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, è richiesto il possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2, per classifica adeguata all'importo indicato. Si rammenta che la categoria prevalente è subappaltabile nella misura massima del 49,99% in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del Codice. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

All'interno della categoria prevalente OG2 sono presenti lavorazioni per le quali – per l'impresa esecutrice - è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 10A in classe A, ai sensi dell'art. 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che impone alle imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto l'iscrizione all'apposita sezione

speciale dell'Albo nazionale gestori ambientali istituito dallo stesso decreto, che succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal D.Lgs 22/97 e/o altre specifiche abilitazioni.

Le lavorazioni delle categorie **OS6** e **OS7**, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite anche da imprese non qualificate. In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni appartenenti a categorie eventualmente non possedute, debbono essere sommati all'importo della categoria prevalente e coperti da quest'ultima. E' ammesso il ricorso all'avvalimento. Tali lavorazioni possono essere inoltre subappaltate secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 comma 4 del Codice. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso e in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Le lavorazioni della categoria **OG11**, a qualificazione obbligatoria, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ex art. 89, comma 11, del Codice ed ex art. 2 D.M. 248/2016 (c.d. SIOS>10%) non possono essere eseguite da imprese che non possiedono la relativa qualificazione SOA. In difetto di detta qualificazione il concorrente dovrà costituire un'associazione temporanea con imprese qualificate, ovvero ricorrere al subappalto necessario secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 comma 4 del Codice. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso e in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
È vietato il ricorso all'avvalimento.

Per l'esecuzione di alcune lavorazioni è richiesta l'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/01/2008 n. 37.

Le lavorazioni della categoria **OS4**, a qualificazione obbligatoria, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ex art. 89, comma 11, del Codice ed ex art. 2 D.M. 248/2016 (c.d. SIOS<10%) non possono essere eseguite da imprese che non possiedono la relativa qualificazione SOA. In difetto di detta qualificazione il concorrente dovrà costituire un'associazione temporanea con imprese qualificate, ovvero ricorrere all'avvalimento ovvero al subappalto necessario secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 comma 4 del Codice. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso e in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato. Le lavorazioni della categoria **OS32**, a qualificazione non obbligatoria, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ex art. 89, comma 11, del Codice ed ex art. 2 D.M. 248/2016 (c.d. SIOS<10%) possono essere eseguite da imprese non qualificate. In ogni caso si ricorda che gli importi relativi a lavorazioni appartenenti a categorie eventualmente non possedute, debbono essere sommati all'importo della categoria prevalente e coperti da quest'ultima. E' ammesso il ricorso all'avvalimento. Tali lavorazioni possono essere inoltre subappaltate secondo le prescrizioni di cui all'art. 105 comma 4 del Codice. In caso di subappalto l'operatore economico dovrà, in sede di gara, rendere esplicita dichiarazione in tal senso e in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

In ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili eventualmente non posseduti dall'impresa devono essere sommati all'importo della categoria prevalente e coperti da quest'ultima, ex art. 92 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. Pertanto, i concorrenti non in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili, fermo restando l'obbligo di ricorso al subappalto necessario, dovranno essere qualificati nella **categoria prevalente OG2 per la classifica VII°**.

Si evidenzia inoltre che è richiesto il possesso di idonea certificazione di qualità aziendale, ISO 9001 obbligatoria per tutti i soggetti che eseguono lavori di importo pari o superiore alla classifica III°.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art.2602 c.c. ed i GEIE, di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. ed i GEIE di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di partecipazione in forma di costituito/constituendo raggruppamento, si ricorda che, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del codice, la mandataria (o eligenda tale) dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il sopralluogo è obbligatorio ma viene svolto autonomamente dall'impresa che dovrà attestare con propria autodichiarazione di averlo effettuato (vedi modello domanda di partecipazione alla gara).

7. TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

750 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna relativamente al I stralcio.

580 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna relativamente al II stralcio.

Inizio tassativo dei lavori: 20 gennaio 2023

Premio di accelerazione: Nel caso in cui l'appaltatore addivenisse alla consegna delle opere ultimate, anticipatamente rispetto al termine contrattuale, avrà diritto ad un premio di accelerazione determinato nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, con un limite massimo del 5% dell'importo contrattuale netto e comunque nei limiti delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti".

Condizione essenziale affinché l'appaltatore abbia diritto a detto premio è che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in modo conforme alle obbligazioni assunte.

8. FINANZIAMENTO

Decreto legge n.59 del 06.05.2021 - Decreto Ministero economie e finanze del 15.07.2021 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.09.2021 - Delibera della giunta regionale n.1851 del 08.11.2021 "FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE "RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA", pertanto alla procedura di gara ed al relativo contratto, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi

finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC).

9. PAGAMENTI

Si rinvia a quanto riportato nello schema di contratto allegato.

10. ANTICIPAZIONE

L'anticipazione verrà corrisposta all'aggiudicatario alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35 comma 18 del Codice.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al **20 per cento** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Acer. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

11. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

12. STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico. Le spese e tasse inerenti e conseguenti al contratto saranno a completo carico dell'Appaltatore e fatturate direttamente dal notaio all'aggiudicatario. La designazione del notaio spetta all'aggiudicatario.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Non sono ammesse, e perciò verranno escluse, offerte condizionate, parziali o a termine.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori	30

2. Valore delle migliorie tecniche proposte	44
3. Organizzazione dell'impresa	21
4. Tempo offerto per l'esecuzione dei lavori	5
TOTALE	100

Soglia di sbarramento per la valutazione dell'offerta tecnica: Per poter essere ammessi alla fase di valutazione del prezzo offerto i partecipanti, nella valutazione dei criteri 2 e 3, devono ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 45 su 65.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Per la specifica dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e per l'attribuzione dei relativi punteggi si veda l'allegato modulo "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica".

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
2. Valore tecnico delle migliorie proposte	
Sub 2.1 Incremento delle prestazioni acustiche delle chiusure trasparenti dell'involucro edilizio – locali e ambienti riscaldati – e delle porte d'ingresso degli alloggi	22
Sub 2.2 Miglioramento della dotazione impiantistica mediante la fornitura ed installazione di un sistema di accumulo a servizio di ogni impianto fotovoltaico previsto in progetto	22
3. Organizzazione e dotazione dell'impresa	
Sub. 3.1 Adozione di misure di gestione ambientale del cantiere nell'esecuzione dei lavori	7
Sub. 3.2 Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma UNI ISO 45001:2018	7
Sub. 3.3 Affidamento della direzione tecnica di cantiere ad un dipendente tecnico di comprovata competenza	7
4. tempo offerto per l'esecuzione dei lavori	
Sub. 4.1 Riduzione del tempo contrattuale fino ad un massimo del 5% (cinquepercento)	5
TOTALE	70

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara, accettati dalla Commissione, costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

La valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi saranno devolute ad una commissione tecnica.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione saranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportato alcun prezzo o valutazione economica; la presenza di prezzi o di valutazioni economiche determinerà l'esclusione dalla gara.

Nella busta contenente l'offerta tecnica dovrà essere inserito, a pena di esclusione, l'Offerta di Gestione Informativa (oGI) che tuttavia non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione.

Per l'assegnazione del punteggio dell'offerta tempo (Criterio 4 tempo offerto per l'esecuzione dei lavori – punteggio massimo attribuibile: 5) si applica la seguente formula:

$$V(x)p = (Rx / Rmax) \times 5$$

in cui:

Rx = valore della riduzione relativo all'offerta oggetto di valutazione espresso in percentuale;

Rmax = valore della riduzione massima, tra le offerte ammesse, espresso in percentuale.

Non verranno valutate – e sarà pertanto attribuito punteggio pari a 0/5 - offerte con una riduzione superiore al 5%.

Per l'assegnazione del punteggio dell'offerta economica (Criterio 1 Prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori – punteggio massimo attribuibile: 30) si applica la formula “Valore soglia sconti”.

Punteggio:

* SE VERO CHE Sconto Offerto <= Media Sconti Offerti ALLORA Coefficiente X * Sconto Offerto / Media Sconti Offerti

ALTRIMENTI Coefficiente X + (1 - Coefficiente X) * ((Sconto Offerto - Media Sconti Offerti) / (Massimo Sconto Offerto - Media Sconti Offerti))

Coefficiente x=0,80

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà attestare la sussistenza dei requisiti generali e di ordine tecnico-organizzativo mediante la compilazione dell'allegato A “domanda di partecipazione e dichiarazioni”, oltre a dichiararlo nelle sezioni apposite del DGUE (parte IV “criteri di selezione”).

15. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le lavorazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Acer potrà interrompere la procedura in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione senza che agli offerenti sia corrisposta alcuna indennità.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di ammissione alla gara di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

È facoltà dell'Acer non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nei casi indicati all'art. 110, co. 1, del Codice, l'ACER provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

16. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a euro 320.301,16 corrispondente al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BPM - codice IBAN: IT 90 Q 05034 02400 000000015751. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'ACER dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/impresse_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a sistema in una delle seguenti forme:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il

garante, ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;

- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti inserendo copia a sistema dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7.

Acer ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario è tenuto altresì alla costituzione di una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, **per l'importo del contratto stesso**, oltre ad **euro 7.548.270** relativi a danneggiamento o distruzione di opere preesistenti. La polizza deve inoltre assicurare ACER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale per danni causati a terzi, che dovrà essere integrata nel caso di affidamento dell'ulteriore stralcio. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo

certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

17. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita sulla piattaforma SATER dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale, in possesso degli idonei poteri per impegnare il concorrente, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 di martedì 06 dicembre 2022.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, in sostituzione della precedente. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ACER ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera l'Acer da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Acer si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa che trattandosi di procedura svolta interamente con l'utilizzo di un sistema telematico che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, la presente procedura non prevede sedute pubbliche in presenza ma solo collegamenti da remoto.

L'apertura telematica della busta contenente la documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica virtuale mercoledì 07 dicembre 2022 alle ore 09.00 mediante il collegamento al link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Le altre sedute di gara verranno comunicate ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate anche sul sito Internet di ACER al link: <http://www.acerbologna.it/bandi-di-gara-e-contratti>: nello spazio dedicato alla gara in oggetto.

18. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l'utilizzo del servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE" sistema reso disponibile dall'A.N.A.C. con

Delibera n. 464/2022. <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta digitale (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire attentamente la procedura guidata riportata nelle guide stesse, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore che dovrà allegare copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), l'offerta tecnica e l'offerta economica e tempo devono essere redatte utilizzando i modelli predisposti da Acer e messi a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Documentazione amministrativa (busta documentazione)

Nella busta digitale BUSTA DOCUMENTAZIONE l'operatore dovrà inserire a sistema la documentazione amministrativa che sarà richiesta per sottoscrivere l'Offerta (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, DGUE, cauzione).

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato A “domanda di partecipazione e dichiarazioni” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ai sensi dell’art. 8 co. 5 lett. a-ter) del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020 che ha previsto la modifica del comma 7 dell’art. 48 del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e o l’offerta tecnica e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con a procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

Acer si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Si precisa che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta sul documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità dell'atto. Per tale motivo, il documento privo di firma digitale – redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato della copia della carta d'identità e trasformato in pdf, può ritenersi conforme al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c), del D.lgs. 82/2005.

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta Documentazione.

Il modello disponibile sulla piattaforma è utilizzabile da parte del concorrente, della mandataria, della mandante e dell'ausiliaria.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

1. DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso Acer, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

il concorrente allega dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del dm. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi de l'art. 1 comma 3 del D.M. 1412.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale;
- la sezione D per dichiarare il possesso di eventuali sistemi di garanzia.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione e fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
3. relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE:

- di NON incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti;
ovvero
ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter) del Codice dei contratti segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misura di autodisciplina adottate)
 - di NON incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
ovvero
ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misura di autodisciplina adottate)
4. ***(esclusivamente per le imprese che occupino oltre cinquanta dipendenti)*** di non incorrere nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
5. ***(esclusivamente per le imprese che occupino un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta)*** di non avere, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;
6. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
7. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
8. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e dal modello organizzativo, D. lgs 231/2001, consultabile sul sito internet aziendale <http://www.acerbologna.it/site/home/> adottato dalla stazione appaltante e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 365 del 28 aprile 2022 – ogg. 7 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"***
10. di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010;

oppure

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

(barrare la situazione che non ricorre)

11. indica dati richiesti (domicilio fiscale etc..)

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di che trattasi, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;

15. di essersi recato autonomamente sul luogo di esecuzione dei lavori;

16. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

17. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

18. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

19. di aver esaminato i sub-criteri descritti nel documento "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica" allegato alla lettera di invito e di accettarli integralmente;

20. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

21. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), la percentuale di lavori che verrà resa da ciascun componente:

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente inserisce a sistema:

- Copia scansionata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice);
- certificazione di qualità aziendale, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguono lavori di importo pari o superiore alla classifica III°.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione

3.3 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC per un importo pari ad **euro 200,00** in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2021. Le istruzioni relative alle contribuzioni dovute sono rinvenibili sul sito web dell'ANAC.

3.4 *Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati*

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero delle percentuali di partecipazione al raggruppamento e delle percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del lavoro, ovvero le percentuali di partecipazione al raggruppamento e le percentuali di esecuzione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Contenuto della busta virtuale tecnica

Nella busta digitale tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione a supporto dell'offerta tecnica come richiesto e specificato nel documento "allegato criteri per la valutazione dell'offerta" relativamente ai criteri 2 e 3.

Nella busta digitale tecnica deve essere altresì contenuta, a pena di esclusione, l'Offerta di Gestione Informativa (oGI), che non sarà oggetto di valutazione da parte della commissione.

Detta documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.

Nella documentazione contenuta nella busta digitale tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa i prezzi offerti. La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi determinerà l'esclusione dalla gara.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore andrà caricata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Nel caso in cui il concorrente non intenda proporre alcuna miglioria al progetto, dovrà presentare una specifica dichiarazione in tal senso.

Nel caso in cui il concorrente intenda produrre solo alcune migliorie al progetto e non altre, la Commissione attribuirà il punteggio esclusivamente alle migliorie presentate.

I contenuti delle proposte migliorative offerte in sede di gara accettati dalla Commissione costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

L'assenza di una proposta tecnica in ordine a un criterio comporta la relativa attribuzione di punteggio pari a zero.

Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (*ex art. 53 del Codice*).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" nella sezione "Offerta tecnica", contenente dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta siano coperte da segreto;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ACER:

- si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

Contenuto della busta virtuale economica

Il partecipante dovrà indicare nell'apposita sezione della piattaforma SATER:

- a. il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Detto ribasso percentuale dovrà indicare un massimo di due decimali e, ove ne vengano indicati più, verranno considerati esclusivamente i primi due.
- b. i costi relativi alla sicurezza aziendale dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.
- c. i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il concorrente dovrà altresì allegare nella busta economica l'offerta tempo redatta secondo il modello allegato: la riduzione offerta deve essere espressa in percentuale e saranno ammessi fino a due decimali. All'offerta tempo dovrà essere allegato il relativo cronoprogramma.

Il punteggio conseguito nell'offerta tempo verrà sommato ai punteggi conseguiti nei criteri 2) e 3) dell'offerta tecnica, determinando così il punteggio complessivo attribuito per l'offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, plurime, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quanto prescritto nel presente disciplinare.

19. APERTURA DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella data prestabilita il Presidente di gara procederà all'apertura della prima seduta virtuale di gara, dedicata alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che verranno comunicati sul sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

In tale sede si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio descritta nei punti precedenti del presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Concluso l'esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno stato d'esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:

- “Ammessa”: in caso di documentazione regolare;
- “Ammessa con riserva”: in caso di documentazione da integrare / verificare;
- “In verifica”: in caso di documentazione da integrare;
- “Esclusa”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'operatore economico dalla gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La composizione della Commissione giudicatrice è disponibile sulla piattaforma, oltre ad essere pubblicata, unitamente ai cv dei suoi componenti, sul sito <http://www.acerbologna.it/site/home/profilo-di-committente.html>, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.lgs. 50/2016.

La Commissione giudicatrice procederà in sedute riservate alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Criterio di aggiudicazione".

21. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà all'apertura e alla valutazione delle buste tecniche dei concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nell'allegato "criteri per la valutazione dell'offerta tecnica" che saranno resi visibili agli operatori economici.

Successivamente alla fase di valutazione tecnica, si procederà in seduta pubblica virtuale all'apertura della busta contenente l'offerta economica e tempo nonché all'attribuzione dei punteggi.

La stazione appaltante procederà dunque alla formazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'offerta tecnica, tempo ed economica. Al punteggio complessivo conseguito nell'offerta tecnica verrà aggiunto manualmente da Acer il punteggio conseguito nell'offerta tempo in quanto la piattaforma SATER non consente la somma in automatico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione ne dà comunicazione al RUP, per l'avvio del procedimento di congruità dell'offerta risultata anomala.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste documentazione e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,

della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente primo in graduatoria la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti ai fini della partecipazione alla gara.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo

contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Autorità;

- la polizza assicurativa (CAR e RCT) per le coperture richieste;

Acer si riserva, in ogni caso, la possibilità di disporre l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla L. 108/2021.

In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, ai fini del soddisfacimento di un obbligo di legge.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Acer di Bologna.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni che precedono, si intendono applicabili le norme del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente e le Linee Guida dell'ANAC.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Frighi
(firmato digitalmente)